

Condizioni Generali di Contratto

Definizioni ARERA: Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. **Attivazione della fornitura:** è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore; **Bolletta 2.0:** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/COM come successivamente modificato e integrato; **Cessazione della fornitura:** lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, una disattivazione del Punto di fornitura, o una volta; **Cliente o Cliente finale:** è il Cliente domestico vulnerabile; **Cliente domestico vulnerabile:** è la persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali e che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: a) si trovi in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17; b) rientri tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92; c) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; d) sia di età superiore a 75 anni. Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico così come definiti all'articolo 2, comma 2.3 del TIBEG; **Codice Civile:** testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 **Condotte:** insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto (di seguito anche "Condotte di Trasporto") o per la distribuzione (di seguito anche "Condotte di Distribuzione") del gas naturale. **Codice di condotta commerciale:** è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato; **Codice del Consumo:** è il D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.; **Coefficiente C:** è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc); Condizioni economiche: sono le condizioni di prezzo definite da ARERA ai sensi della delibera 100/2023/R/com e applicate ai Clienti finali riconosciuti come vulnerabili ai sensi della Delibera 102/2023/R/gas; **Contratto:** è il contratto di fornitura di gas naturale regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche; **Contatore Gas:** strumento di misurazione dei volumi di gas naturale, munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore Gas presso il PdR o i PdR del Cliente. **Delibera:** deliberazione emanata dall'ARERA, disponibile sul sito www.arera.it. **Contratto:** l'intero accordo composto dalla Proposta di Fornitura, dalle Condizioni Tecnico-Economiche, dalle presenti Condizioni Generali, e gli altri eventuali allegati, concluso tra 2G Energia e il Cliente per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale; **Distributore Gas:** azienda, alla cui rete è connesso il PdR o i PdR del Cliente, che opera il trasporto del gas naturale attraverso la rete di distribuzione. **Fornitore di ultima istanza (FUI):** è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore; **Impianto Interno del Cliente:** complesso costituito dall'insieme delle Condotte e dei loro accessori - dal PdR agli apparecchi utilizzatori (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: caldaie, piani cottura, forni a gas) esclusi - nonché dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio utilizzatore, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione. **Indirizzo di fornitura:** recapito presso il quale il Cliente beneficia della somministrazione del gas naturale e/o di energia elettrica oggetto del Contratto. **Indirizzo invio fatture:** recapito presso il quale il Cliente richiede di ricevere la corrispondenza commerciale. **Parti:** 2G Energia (denominata di seguito "2G Energia") e Cliente. **Punto/i di Prelievo (PdP):** il/i punto/i di prelievo dell'energia elettrica e il/i punto/i di riconsegna del gas naturale indicato/i nel. **Rating:** valutazione sintetica, effettuata da 2G Energia, del profilo di rischio di credito di ciascun Cliente finale. **Servizio di RQDG:** Testo di Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. 574/2013/R/gas e s.m.i. **SI:** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10. **TICO:** è il Testo integrato Conciliazione di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA n. 209/2016/E/com e s.m.i. in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA **TIF:** Testo integrato Fatturazione di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. 463/2016/R/com e s.m.i. **TIMG:** Testo Integrato Morosità Gas Allegato A alla Delibera ARERA n. ARG/gas 99/11 e s.m.i. **TIQE:** Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016- 2023 di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. ARG/elt 198/11 e s.m.i. **TIS:** Testo integrato di Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA n. ARG/elt 107/09 e s.m.i. **TIRV:** Testo Integrato in Materia Di Misure Propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. 228/2017/R/ com e s.m.i. **TIVG:** Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. ARG/gas 64/09 e s.m.i. **TIQV:** testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui all'Allegato A alla Delibera ARERA 413/2016/R/com. **Trasporto:** è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dal Distributore Elettrico nel cui ambito territoriale è ubicato il PdP del cliente finale. **Fornitore entrante:** è il fornitore controparte del cliente finale nel contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, in essere a partire dal giorno successivo a quello di cessazione della precedente fornitura a seguito di recesso del cliente finale. **Fornitore uscente:** è il fornitore controparte del cliente finale nel contratto di fornitura, di energia elettrica e/o gas naturale, in essere fino al giorno della cessazione della fornitura per recesso del cliente finale.

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Oggetto del Contratto è la somministrazione di gas naturale presso il/i PdP del Cliente da parte di 2G Energia S.r.l. (di seguito denominata "2G Energia") in base a quanto richiesto dal Cliente, nonché la stipula da parte di 2G Energia nell'interesse del Cliente stesso dei contratti di dispacciamento e di Trasporto con le controparti designate dalle norme regolamentari vigenti in materia. **1.2** Il gas naturale somministrato da 2G Energia sarà utilizzato dal Cliente esclusivamente nei PdP indicati: in caso di PdP Uso Domestico nella Proposta di Fornitura; in tutti gli altri casi, nell'Allegato "Elenco PdP" ed esclusivamente per l'uso indicato dal Cliente. Il Cliente si impegna altresì a comunicare tempestivamente ad 2G Energia ogni variazione relativa ai dati riportati nella Proposta di Fornitura o nell'Allegato "Elenco PdP". **1.3** Per la somministrazione di gas naturale, l'impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alla condotta di distribuzione gas. **1.4** In caso di incongruenza tra i dati comunicati dal Cliente nella Proposta di Fornitura e quelli risultanti alla Società di Distribuzione relativamente ai consumi o ad altre caratteristiche tecniche della fornitura, 2G Energia si riserva di utilizzare i dati della Società di Distribuzione. **1.5** La consegna del gas naturale da parte di 2G Energia avverrà all'uscita del Misuratore alle condizioni di esercizio della rete a cui il/i PdP è/sono allacciato/i, con riferimento al gas naturale in bassa pressione, salvo indicazioni differenti della Società di Distribuzione. **1.6** Il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo ed irrevocabile a titolo gratuito a 2G Energia, che accetta, al fine di recedere, per suo conto ed in suo nome, dal contratto di somministrazione di gas naturale vigente tra il Cliente e il Fornitore Uscente, nonché per l'eventuale

revoa o posticipazione degli effetti di tale recesso. **1.7** Il Fornitore conclude direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati

2. CONDIZIONI PER L'AVVIO E LA SOMMINISTRAZIONE DELLA FORNITURA; OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE

2.1 2G Energia, in qualità di Fornitore, si riserva il diritto di fornire gas nei termini previsti dalla normativa di settore nonché al verificarsi delle condizioni di seguito riportate. **2.2** Al fine di avviare la fornitura ai sensi del precedente punto 1.2, il Cliente dichiara e garantisce a 2G Energia che: **a)** il/i PdP indicato/i nella Proposta di Fornitura risulta/no già adeguatamente collegati alle rispettive reti di distribuzione locale (nei casi diversi dai nuovi allacci) e che le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici; **b)** Qualora non vi sia la rete di collegamento, sussistono almeno le condizioni per realizzarla ai sensi della convenzione in essere tra il Distributore locale ed il Comune nonché ai sensi del D.Lgs. 164/2000; in quest'ultimo caso la fornitura potrà essere richiesta solo quando le condotte siano state realizzate da parte del Distributore locale; **c)** Non ha obbligazioni insolute nei confronti della Società di Distribuzione e/o della Società di Trasporto; **d)** Non ha obbligazioni insolute nei confronti del/di Fornitore Uscente/i del Mercato Libero e/o Vincolato, impegnandosi, in tal caso, a corrispondere a 2G Energia le somme a questo/i richieste ai sensi del TISIND (CMOR), nonché a corrispondere le somme richieste ai sensi della normativa vigente in materia di switching di clienti finali serviti in Mercato vincolato. **e)** Ha provveduto al regolare pagamento dei contributi necessari alle attività di allacciamento, restando l'obbligo a carico dello stesso Cliente di provvedere in ogni caso, a sua cura e spese, a tutte le opere propedeutiche e complementari necessarie alla realizzazione dell'allacciamento medesimo. Il mancato pagamento da parte del Cliente del contributo di allacciamento impedisce l'avvio della fornitura e comporta la risoluzione automatica ed espressa del presente contratto senza che per tale ragione il Cliente possa avanzare alcuna pretesa o avere a lamentare alcunché nei confronti di 2G Energia; **f)** Ha legittima disponibilità e/o titolarità dell'immobile/degli immobili in cui sono situati i propri impianti; **g)** Non ha subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto; **h)** I dati forniti in fase di stipula del Contratto risultano veri e corretti in ogni parte; a tal proposito, il Cliente si assume la piena responsabilità dell'esattezza di quanto dichiarato in fase di stipula del contratto manlevando e tenendo indenne, in caso di dichiarazione mendace, 2G Energia da ogni responsabilità derivante dalle suddette dichiarazioni. A tal fine, il Cliente dichiara di farsi carico di tutti gli eventuali oneri, sanzioni, penali o corrispettivi di ogni genere che 2G Energia fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo a qualunque persona fisica o giuridica a causa di quanto dichiarato dal Cliente. **2.3** In tutti i casi in cui 2G Energia dovesse rilevare delle irregolarità in merito a quanto sopra e il Cliente non provveda, previa diffida, a porvi rimedio entro 5 (cinque) giorni dall'accertamento dell'irregolarità, 2G Energia avrà comunque la facoltà di: **i)** non avviare la somministrazione della fornitura; **ii)** sospendere la somministrazione della fornitura; **iii)** risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Resta fermo il diritto di 2G Energia di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente subito. **2.4** In caso di richiesta di voltura, il Cliente sarà tenuto a trasmettere: **i)** la modulistica dedicata debitamente compilata e firmata, corredata da copia di documento di identità in corso di validità; **ii)** autodichiarazione di legittimo possesso/detenzione dell'immobile e/o documento equivalente; **iii)** eventuale dichiarazione di estraneità al debito, laddove il/i PdP per cui si chiede la voltura risultino morosi. In tale ultimo caso, laddove l'occupazione dell'immobile, da parte del Cliente entrante, sia antecedente la richiesta di voltura e non sia stata trasmessa la dichiarazione di estraneità al debito, 2G Energia si riserva di addebitare al Cliente entrante i corrispettivi individuati dal Contratto afferenti i consumi decorrenti dalla data di occupazione dell'immobile, come rilevata dalla documentazione dallo stesso inviata. In tutti i casi di estraneità al debito, il Cliente che presenta una richiesta di voltura o subentro non è tenuto al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti dal precedente titolare del contratto di fornitura. **2.5** Qualora 2G Energia rilevi delle incongruenze in merito alla tipologia di utenza dichiarata dal Cliente in fase contrattuale, applicherà automaticamente la tipologia di utenza a questo congrua, previo invio delle condizioni tecnico-economiche applicabili. Restano fermi il diritto di ripensamento e/o di recesso esercitabili dal Cliente.

3. DESTINAZIONE D'USO DEL GAS NATURALE E PREVISIONI DI FABBISOGNO

3.1 Il Cliente si impegna a utilizzare il gas naturale fornito da 2G Energia per alimentare il/i PdP indicato/i nella proposta con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. **3.2** Il gas naturale non potrà essere impiegato in punti di fornitura diversi da quelli previsti nel Contratto, né ceduti sotto qualsiasi forma a terzi ad esclusione, con riferimento all'energia elettrica, del caso di presenza di un contratto di scambio sul posto, ritiro dedicato e simili. **3.3** Il gas naturale potrà essere utilizzato esclusivamente per gli usi descritti nella Proposta di Fornitura o nella dichiarazione prevista ai sensi dell'articolo 7 del TISG (che, in caso di contrasto, prevale sul Contratto) e in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza. Eventuali diversi usi dovranno essere preventivamente concordati in forma scritta con 2G Energia. **3.4** Qualora il Cliente ceda a terzi il gas naturale fornito da 2G Energia, il Cliente si assume ogni responsabilità per l'eventuale uso diverso/improprio, impegnandosi a manlevare e tenere indenne 2G Energia da sanzioni, multe, penali ovvero altri importi dovuti in conseguenza all'uso diverso/improprio delle forniture che verranno poste a carico del Cliente mediante addebito in fattura. **3.5** Il Cliente si impegna, altresì, a comunicare a 2G Energia, con la massima tempestività e accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo e/o la destinazione d'uso, al fine di consentire a 2G Energia di programmare in maniera coerente e adeguata gli approvvigionamenti di energia elettrica e/o gas naturale e/o di adeguare le tariffe applicate.

4. TRASPORTO DEL GAS

4.1 Con la stipulazione del Contratto, il Cliente conferisce sin d'ora mandato irrevocabile ed esclusivo, a titolo gratuito, senza rappresentanza, a 2G Energia per la stipulazione del Contratto di Trasporto e Dispacciamento. **4.2** Il Cliente conferisce, inoltre, mandato senza rappresentanza, irrevocabile ed esclusivo a 2G Energia per la partecipazione della stessa alle procedure di assegnazione della capacità di importazione o altri diritti relativamente al Punto di Prelievo. **4.3** In conformità a quanto previsto dall'art. 1715 c.c., 2G Energia risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni della Società di Distribuzione e di Trasporto derivanti dai contratti sopra citati. **4.4** Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto, del Contratto di Connessione, del Contratto di Distribuzione e, in particolare, degli obblighi da essi derivanti, quali: **a)** non effettuare prelievi eccedenti la potenza massima installata o la pressione disponibile o comunque prelievi fraudolenti o irregolari; **b)** consentire ispezioni e verifiche sui propri impianti e sui Misuratori; **c)** non manomettere le apparecchiature della Società di Distribuzione e non alterare le misurazioni dei consumi; **d)** pagare i corrispettivi richiesti per le attività svolte dalla Società di Distribuzione. Salva diversa previsione, tali

Condizioni Generali di Contratto

corrispettivi saranno pagati da 2G Energia e raddoppiati da parte di quest'ultima al Cliente; e) mantenere gli impianti in sicurezza e adeguarli alle norme tecniche, ove richiesto. **4.5** Il Cliente dichiara che il valore di potenza disponibile per cui ha corrisposto alla Società di Distribuzione gli oneri di allacciamento corrisponde al proprio fabbisogno massimo di potenza e che, pertanto, in caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile o comunque non consentiti, il Cliente sarà responsabile per l'eventuale conseguente adeguamento dei contributi e terrà indenne 2G Energia da qualsiasi responsabilità o onere nei confronti della Società di Distribuzione e dei terzi. Il Cliente, inoltre, si impegna a: a) conservare e mantenere integre le apparecchiature di misura e gli impianti di consegna dell'energia elettrica e/o del gas naturale; b) porre in essere tutto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza sulle reti e del sistema elettrico nazionale. **4.6** Il Cliente si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e i costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Trasporto, del Contratto di Connessione e del Contratto di Distribuzione e a tenere indenne 2G Energia in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto. **4.7** Tutti i mandati previsti ai sensi del Contratto si intendono conferiti a 2G Energia con facoltà di quest'ultima di sostituire a sé un soggetto terzo ai sensi dell'art. 1717 c.c. **4.8** Il trasporto del gas naturale avverrà a cura della Società di Trasporto del gas naturale e della Società di Distribuzione del gas naturale in esecuzione di opportuni accordi che 2G Energia s'impegna a concludere direttamente o a far concludere da soggetti terzi nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa di volta in volta applicabile. Da parte sua, il Cliente s'impegna a prestare a 2G Energia tutta la propria necessaria collaborazione e a fornire in tempo utile, comunque prima dell'inizio della somministrazione, tutti i documenti e informazioni utili e/o necessari a tale scopo.

5. CONDIZIONI SOSPENSIVE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO, DURATA, DIRITTO DI RIPSAMENTO, DIRITTO DI RECESSO E CESSAZIONE DELLA FORNITURA

5.1 Il Contratto si intende concluso con la ricezione da parte di 2G Energia della Proposta di Fornitura del Cliente, fatto salvo quanto di seguito previsto. Qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio telefonicamente), ai sensi del Codice del Consumo, il Contratto si intende confermato con la ricezione da parte del Cliente di apposita comunicazione da parte di 2G Energia su un mezzo durevole, da effettuarsi al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura. **5.2** Qualora, invece, il Contratto sia concluso fuori dai locali commerciali, ai sensi del Codice del Consumo, il Contratto si intende confermato con la ricezione da parte del Cliente di apposita comunicazione da parte di 2G Energia (previo consenso del Cliente, su un mezzo durevole), da effettuarsi al momento della conclusione del Contratto o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del Contratto e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura. **5.3** Qualora il Contratto sia stato concluso fuori dai locali commerciali di 2G Energia o mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di ripensamento senza sostenere alcun onere aggiuntivo né obbligo di motivazione, anche con riferimento ad una sola somministrazione, entro 14 (quattordici) giorni dalla sua conclusione o entro 30 giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste di un professionista presso l'abitazione del consumatore, dandone comunicazione a 2G Energia mediante raccomandata A/R alla Strada Statale 6 Casilina Km 165,81050 - Presenzano (CE) o via fax al numero 0865 1956167 o a mezzo PEC all'indirizzo info@pec.2genergia.it o a mezzo mail all'indirizzo servizioclienti@2genergia.it. Al fine di esercitare il diritto di ripensamento, il Cliente ha la facoltà di utilizzare il modulo di ripensamento disponibile sul sito Internet www.2genergia.it e allegato al Contratto. Ai sensi della normativa di volta in volta applicabile, l'eventuale onere di aver correttamente esercitato il diritto di ripensamento resta in capo al Cliente. Resta inteso che le attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, qualora il Cliente non richieda espressamente che 2G Energia avvii tali attività prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, le stesse saranno avviate solo successivamente allo scadere del predetto termine. Il Cliente che richieda l'avvio delle attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento potrà comunque esercitare, entro il termine, il proprio diritto di ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti da 2G Energia ai sensi degli articoli 4 e 8 nonché, ove la somministrazione abbia avuto inizio, gli eventuali corrispettivi dovuti ai sensi del Contratto. Resta inteso che la richiesta da parte del Cliente di avviare le attività connesse all'esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento può comportare un anticipo dell'avvio della somministrazione rispetto ai termini indicati al successivo art. 5.4. Qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento: (i) ove 2G Energia, alla data di esercizio di tale diritto da parte del Cliente, non abbia ancora avviato le attività connesse all'esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita dal precedente Fornitore o, qualora non vi sia un precedente Fornitore, per l'energia elettrica dall'esercente il servizio di maggior tutela e per il gas naturale dall'esercente il servizio di ultima istanza o nell'ambito degli altri servizi individuati dal TIV o dal TIVG; (ii) ove, invece, 2G Energia, alla data di esercizio del diritto di ripensamento, abbia già avviato le attività connesse all'esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita da 2G Energia per il solo tempo necessario al fine di cambiare Fornitore o di provvedere alla chiusura del PdR. Ove l'esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del Punto di Prelievo, il Cliente sarà tenuto a richiedere la disattivazione a 2G Energia, che provvederà, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dal TIQE e dal RQDG. **5.4** Nel caso di cambio fornitore, la somministrazione di gas naturale, avrà indicativamente inizio, fermo restando quanto previsto all'art. 5.5, e sempre che i dati forniti dal Cliente nella Proposta di Fornitura siano corretti, il primo giorno del secondo mese successivo alla data di stipula del Contratto. Come previsto dalla normativa vigente, il Cliente sarà informato circa la data puntuale di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione. **5.5** Salvi i casi specificamente previsti dalla normativa applicabile, l'obbligazione di 2G Energia di avviare le procedure per la somministrazione di gas naturale e di mettere a disposizione la potenza indicata nella Proposta di Fornitura per il/i PdP, nonché di adempiere a tutte le obbligazioni connesse e funzionali all'avvio della somministrazione, ivi incluso il recesso dal contratto stipulato dal Cliente con il precedente Fornitore, è sospensivamente condizionata al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni: a) buon esito della procedura di cambio Fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, voltura, voltura con cambio Fornitore; b) efficacia del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica, del Contratto di Dispacciamento, del Contratto di Distribuzione e degli eventuali ulteriori contratti applicabili con la Società di Trasporto e con la Società di Distribuzione a cui gli impianti del Cliente si trovano allacciati; c) ottenimento delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari rilasciati dalle competenti autorità per l'avvio della somministrazione da parte del Cliente e di 2G Energia; d) rilascio della garanzia o del deposito cauzionale, laddove previsto; e) esito positivo delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente. Il Cliente (persona fisica) è consapevole che tali verifiche saranno svolte, anche da parte di società terze specializzate, anche mediante la consultazione dei Sistemi di Informazione Creditizia (SIC), ai sensi dell'art. 30 ter lett. b-ter del D. lgs. 141/2010, come integrato dalla l. 4 agosto n.124/2017 e verranno effettuate nel rispetto delle prescrizioni della citata normativa e di quelle in materia di protezione dei dati personali; f) trasmissione

da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa vigente in materia di conclusione di contratti di fornitura, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di voltura con cambio Fornitore, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell'immobile e la data di decorrenza dello stesso; g) nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l'addebito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), la correttezza delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l'addebito, la loro coerenza con l'intestatario del conto, la correttezza dei dati della persona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente buon esito della procedura di rilascio del mandato all'incasso diretto; h) in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro [pur al mancato verificarsi della condizione sospensiva di cui alla lettera (o) del presente articolo], verifica dell'avvenuto pagamento degli oneri richiesti dalla Società di Distribuzione per l'interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, degli oneri di nuovo allaccio o subentro; i) verifica da parte di 2G Energia circa la correttezza della partita IVA e/o Codice Fiscale comunicati dal Cliente; l) l'assenza di richieste di sospensione per morosità del/dei PdP nel periodo ricompreso tra i dodici mesi precedenti la data di richiesta di cambio fornitore e la data di sua efficacia; m) l'assenza di richieste di indennizzo ai sensi del TISIND in corso per il/i PdP; n) l'inesistenza di debiti nei confronti degli esercenti i servizi di ultima istanza, tutela, salvaguardia, in caso di provenienza del/dei PdP da tali mercati; o) l'assenza, nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di richiesta presentata a 2G Energia di cambio Fornitore, di ulteriori richieste di cambio Fornitore, di voltura, di voltura con cambio Fornitore eseguite; p) l'accessibilità del Misuratore per l'espletamento di verifiche e attività ispettive da parte della Società di Distribuzione; q) l'assenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione; r) ove applicabile, l'accettazione espressa del Cliente della facoltà di 2G Energia di cedere a soggetti terzi i crediti derivanti da operazioni soggette al regime di c.d. *split payment* (scissione dei pagamenti), previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e ss. mm. ii. nonché relative disposizioni attuative. L'importo eventualmente ceduto da 2G Energia corrisponde, in linea capitale, all'importo imponibile a fini IVA, quale indicato nelle fatture emesse nei confronti del Cliente. Tale accettazione dovrà essere inviata a 2G Energia mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizioclienti@2genergia.it. **5.6** Al verificarsi delle condizioni sopra citate, 2G Energia, successivamente alla data di conclusione del Contratto, confermerà al Cliente l'avvio del servizio di fornitura tramite apposita comunicazione. Qualora le sopra citate condizioni non si verifichino, 2G Energia, si riserva di non avviare il servizio di fornitura e non dare esecuzione al Contratto. Pertanto, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente Fornitore verranno meno. Resta inteso che 2G Energia potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni di efficacia degli obblighi di somministrazione anche relativamente ad una sola delle somministrazioni di energia elettrica e gas naturale, essendo le condizioni sospensive previste nel suo esclusivo interesse. **5.7** Il Contratto avrà durata indeterminata. Il Cliente potrà recedere dal Contratto – anche con riferimento a una sola delle somministrazioni – in conformità alle previsioni di cui alla Delibera ARERA 302/2016/R/com (“modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura”) e ss.mm.ii. Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare Fornitore, dovrà avvalersi di quest'ultimo affinché l'informazione circa il recesso pervenga a 2G Energia tramite il SII. Qualora, invece, il suddetto diritto di recesso sia esercitato al fine di cessare la fornitura e i contratti ad essa collegati, il Cliente sarà tenuto ad inoltrare la comunicazione di recesso direttamente a 2G Energia con preavviso non inferiore ad 1 (un) mese. 2G Energia potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi o al diverso termine minimo di preavviso consentito dalla normativa di volta in volta applicabile inviando al Cliente comunicazione scritta tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). **5.8** Resta inteso che, ad esclusione dei casi di cui all'art. 5.2, qualora il Cliente receda dal Contratto per cambio Fornitore o al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati oppure nel caso di recesso da parte di 2G Energia oppure il Contratto venga risolto ad esempio per il venir meno, in capo al Cliente, degli obblighi di cui all'art. 2 quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita della titolarità/disponibilità dell'immobile/degli immobili in cui sono siti gli impianti, il Cliente resterà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica e/o gas naturale fino alla data di efficacia della voltura o del cambio Fornitore o della voltura con cambio Fornitore o di attivazione dei servizi di ultima istanza o della disalimentazione del/i PdP. **5.9** Il Cliente prende atto che 2G Energia aderisce alla procedura di ripristino ai sensi di quanto previsto dal TIRV. **5.10** Qualora, nonostante quanto sopra, il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile a 2G Energia, il Contratto si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due Parti e senza nulla a pretendere reciprocamente. 2G Energia darà comunicazione scritta al Cliente della predetta risoluzione, indicando in essa la data di efficacia della risoluzione del Contratto. Inoltre, nel caso in cui risulti avviata una procedura per la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas per morosità, ovvero, risulti la fattispecie regolata dall'Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com e ss.mm.ii. TISIND (Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale), per cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo, 2G Energia si riserva la facoltà di non dare esecuzione al Contratto con riferimento anche ad una sola somministrazione dandone tempestiva comunicazione scritta al Cliente indicando in essa la data di risoluzione del Contratto. In questo caso, il Contratto, con esclusivo riferimento alla somministrazione per cui è presente una richiesta di indennizzo, si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due Parti. **5.11** Nel caso in cui il presente Contratto sia sottoscritto relativamente ad una richiesta di attivazione della somministrazione di energia elettrica con 2G Energia la somministrazione potrà avere inizio secondo le tempistiche stabilite dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023 di cui all'Allegato A della Delibera ARERA n. ARG/elt 198/11 e ss.mm.ii. e comunque secondo le tempistiche riportate sul preventivo inviato al Cliente. **5.12** Nel caso in cui il presente Contratto sia sottoscritto relativamente ad una richiesta di voltura della somministrazione di energia elettrica con 2G Energia, la somministrazione potrà avere inizio secondo le tempistiche stabilite dal Distributore, che saranno indicate da 2G Energia al Cliente con apposita comunicazione scritta. **5.13** Resta inoltre inteso che, qualora il Contratto venga risolto perché il Cliente cessa di avere la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati gli impianti del Cliente, il Cliente resterà responsabile anche per il pagamento dei consumi successivi di energia elettrica e/o gas naturale fino all'avvenuta comunicazione a 2G Energia da parte del Cliente circa la cessazione di tale disponibilità. **5.14** Qualora, a seguito della comunicazione di recesso il Cliente non renda possibile la rilevazione dei consumi e/o la chiusura del Contatore o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso direttamente responsabile dei prelievi e di eventuali costi accessori sostenuti direttamente o indirettamente da 2G Energia.

6. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI GAS

6.1 Le condizioni economiche di somministrazione, il periodo di applicabilità, le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono riportati nell'Allegato “Condizioni Tecnico-Economiche” (CTE). Le condizioni e i termini di cui all'allegato

Condizioni Generali di Contratto

“Condizioni Tecnico-Economiche” prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti CGC, ove discordanti. **6.2** Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo definite con la delibera 100/2023/R/com e s.m.i. da ARERA per i Clienti vulnerabili allegata al presente Contratto e che ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto. **6.3** Eventuali modifiche/aggiornamenti da parte di ARERA si intendono automaticamente recepiti nell'ambito del presente Contratto. **6.4** In caso di perdita del/i requisito/i di vulnerabilità il Fornitore provvederà a variare unilateralmente le condizioni generali di contratto ed economiche ai sensi del successivo art. 14.

7. PRESTAZIONI ACCESSORIE

7.1 Per le eventuali richieste inerenti attività di competenza della Società di Distribuzione/Società di Trasporto presentate da 2G Energia per conto del cliente, saranno addebitati a quest'ultimo corrispettivi dovuti alla Società di Trasporto. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro (IVA esclusa). Per la fornitura di gas, restano ad intero carico del Cliente i corrispettivi dovuti alla Società di Distribuzione a fronte delle prestazioni fornite. Salvo diversa indicazione da parte di 2G Energia, il pagamento di tali corrispettivi, nei casi di nuovo allaccio o subentro, equivale ad accettazione del preventivo, anche laddove il Cliente non dovesse provvedere a trasmettere lo stesso debitamente firmato. Eventuali richieste di pronto intervento vanno indirizzate specificamente ai riferimenti messi a disposizione dalla Società di Distribuzione. **7.2** Il Cliente dichiara di essere consapevole e di accettare l'addebito di tutti i costi e gli oneri derivanti dalle necessarie variazioni delle informazioni di anagrafica presenti sul SII, senza possibilità di sollevare alcuna eccezione in merito nei confronti di 2G Energia.

8. OBBLIGHI FISCALI E IMPOSTE

8.1 2G Energia assoggetta a IVA la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale ed esercita il diritto di rivalsa dell'accisa e dell'addizionale sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fornite dal Cliente in appositi allegati fiscali al presente Contratto. Copia della suddetta modulistica è disponibile sul sito internet www.2genergia.it. 2G Energia effettuerà le opportune dichiarazioni fiscali e procederà, previa espressa dichiarazione del Cliente e in applicazione di quanto previsto nella Proposta di Fornitura, ad effettuare i dovuti versamenti all'Amministrazione Finanziaria competente, secondo la normativa di volta applicabile. Nel caso in cui non sia stata sottoscritta la Proposta di Fornitura, o non sia stato correttamente compilata e/o corredata della documentazione necessaria, 2G Energia applicherà le imposte sulla fornitura nella misura massima prevista per legge. Qualora il Cliente richieda l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al n. 103 della parte III della tabella A, allegata al DPR 633/72, dovrà fornire sottoscritte le dichiarazioni di cui alla Proposta di Fornitura. Qualora il Cliente soddisfi i requisiti per essere qualificato come esportatore abituale (titolato all'acquisto senza applicazione dell'imposta) dovrà inviare la dichiarazione di intento all'Agenzia delle Entrate sulla base della normativa pro tempore in vigore. **8.2** Per la fornitura gas, in mancanza di diversa comunicazione del Cliente, 2G Energia considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PdP, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di gas tra le Parti, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le Parti, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione. Il Cliente titolare di un PdP Altri Usi o PdP Condominio Domestico o PdP Servizio Pubblico si impegna, nel caso sussistano contemporaneamente utilizzi del gas soggetti a diverse aliquote fiscali, a comunicare ad 2G Energia, entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo, i valori mensili dei quantitativi di gas, distinti per ciascuna diversa aliquota (a mero titolo esemplificativo: industriale, civile, energia elettrica, esente ecc.). **8.3** 2G Energia procederà, in mancanza di dette comunicazioni e degli atti con cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane ha riconosciuto le distinte tassazioni, a tassare l'intero quantitativo di energia elettrica somministrata ad usi soggetti ad imposta. Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti gli impieghi del gas naturale e/o dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc.), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. **8.5** Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne 2G Energia da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal Cliente stesso consegnate a 2G Energia. Qualora dovessero emergere difformità rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente a 2G Energia, saranno poste a carico del Cliente stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che 2G Energia fosse tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali. **8.6** Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposte che 2G Energia sarà tenuta a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento d'imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato nonché ogni ulteriore somma (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che 2G Energia sarà tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. Nel caso in cui, a seguito di accertamenti, risulti che sia stato effettuato un maggior versamento d'imposte, saranno riconosciuti al Cliente i relativi rimborsi d'imposta. **8.7** Nel caso in cui il maggior versamento d'imposte sia stato causato da un errore attribuibile al Cliente, 2G Energia procederà al rimborso d'imposta al Cliente solo entro i termini e nella misura in cui 2G Energia potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali. **8.8** Per maggiori informazioni, si invita a visitare la "Guida alle Imposte" presente sul sito <https://www.2genergia.it/guida-alle-imposte/>.

9. FATTURAZIONE

9.1 Le fatture saranno emesse sulla base dei consumi effettivi rilevati a cura della Società di Distribuzione ovvero comunicati dal Cliente mediante autolettura, ove prevista. La Società di Distribuzione darà evidenza di eventuali tentativi di raccolta della misura non andati a buon fine, rilasciando una nota informativa cartacea. In assenza delle letture effettive e delle autoletture, ovvero in caso di non verosimiglianza delle stesse con il comportamento di consumo del Cliente, le fatture saranno emesse in stima sulla base dei dati storici di consumo e del consumo annuo dichiarato dal Cliente, dell'andamento climatico, della tipologia d'uso, nonché di eventuali altri dati in possesso di 2G Energia, salvo successivo conguaglio basato su consumi effettivi. In ogni caso, sono fatti salvi successivi eventuali conguagli qualora i consumi effettivi differiscano dai consumi fatturati in stima o rettificano consumi effettivi. **9.2** La Società di distribuzione darà evidenza di eventuali tentativi di raccolta della misura non andati a buon fine, rilasciando una nota informativa cartacea. In assenza delle letture, le fatture saranno emesse, salvo conguaglio, sui consumi stimati sulla base dei dati storici di consumo dell'utente, dell'andamento climatico, alla tipologia d'uso, nonché di eventuali altri dati in possesso di 2G Energia. **9.4** 2G Energia attribuisce i consumi di Gas Naturale del Cliente su base giornaliera,

considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo di riferimento di ciascuna fattura. In caso di fatturazione anomala e/o inesatta, ai sensi dell'art. 9bis, comma 3, del novellato TIQV, il Cliente, con accesso diretto dall'home page del sito www.2genergia.it, troverà in modalità anche stampabile, o presso gli sportelli fisici, un modulo per il reclamo scritto o la richiesta scritta di rettifica per fatturazione di importi anomali. 2G Energia darà corso alla rettifica secondo quanto previsto dal TIQV. **9.5** In caso di malfunzionamento del Contatore Gas, 2G Energia fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento come ricostruiti rispettivamente dal Distributore Gas, secondo quanto previsto dalla disciplina regolamentare vigente. **9.6** 2G Energia invierà al Cliente le fatture in forma sintetica secondo lo schema della "Bolletta 2.0". Il Cliente potrà, in ogni caso, accedere alla fattura di dettaglio inviando richiesta scritta al servizio clienti all'indirizzo servizioclienti@2genergia.it. Sul sito internet www.2genergia.it sarà, inoltre, disponibile una guida alla fattura con spiegazione delle singole voci in riferimento al glossario dell'ARERA.

9.7 La fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza:

- Per i Clienti con consumi fino a 500 Smc/anno la periodicità di fatturazione è almeno quadrimestrale;
- Per i Clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno la periodicità di fatturazione è bimestrale;
- Per i Clienti con consumi superiori o uguali a 5.000 Smc/anno la periodicità di fatturazione è mensile.

9.8 La fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. **9.9** Il fornitore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze nella prima fattura emessa. **9.10** In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misurature accessibili, ivi inclusi gli smart meter, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.

Fatturazione di chiusura

9.11 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formati cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito. **9.12** In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 9.11, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui alla precedente comma, b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui alla precedente comma. **9.13** Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switchin, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

10. PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; AZIONI IN CASO MANCATO PAGAMENTO; RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa, salvo diversi accordi tra le parti. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, presso i punti fisici di 2G Energia presenti sul territorio, le tabaccherie ricettive del Lotto affiliate, nonché utilizzando la domiciliazione bancaria e/o postale. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata con apposita nota in fattura. In caso di domiciliazione bancaria o postale si applicano le condizioni riportate in calce alla richiesta di domiciliazione bancaria o postale. In tal caso, l'Istituto di credito provvederà al pagamento mediante addebito diretto in conto delle sole fatture per le quali sarà pervenuta all'Azienda stessa la relativa richiesta di 2G Energia. Le fatture continueranno ad essere inviate da 2G Energia al Cliente e saranno contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Eventuali ritardi di comunicazione dell'avvenuto pagamento a 2G Energia da parte del soggetto autorizzato alla riscossione non saranno imputati al Cliente. In caso di ricezione di pagamento effettuato al di fuori delle modalità comunicate da 2G Energia, la stessa ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore, quando la dichiarazione del Cliente prevista all'art. 1193 del Codice Civile sia mancante. **10.2** Nei casi di mancato buon fine dell'addebito diretto SEPA (SDD) o dell'addebito su carta di credito, per qualsivoglia ragione, ivi incluso, a titolo esemplificativo, mancanza dei fondi, inadempimento della banca, non correttezza dei dati, al Cliente sarà addebitato un importo pari a 4,00 euro, impegnandosi lo stesso a disporre, senza ritardo, il pagamento a mezzo bonifico bancario. **10.3** In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, fatto salvo ogni ulteriore rimedio previsto dal Contratto, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte di 2G Energia, alla corresponsione in favore di quest'ultima di interessi moratori, su base annua, pari a quanto previsto all'art. 8 della Delibera ARERA n. 229/01 e ss.mm.ii., ovvero dall'art. 7 della delibera ARERA n. 200/99 e s.m.i., da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, oltre agli oneri di gestione della morosità determinati da 2G Energia definiti all'interno delle CTE. **10.4** In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento degli importi fatturati, non prima di 7 (sette) giorni dalla data di scadenza della fattura, 2G Energia invierà formale costituzione in mora al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata, provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate, ed indicando il termine ultimo di pagamento, in applicazione delle disposizioni dell'ARERA. **10.5** Con riferimento alla somministrazione di gas naturale, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A alla delibera ARERA n. ARG/gas 99/11 e s.m.i. (TIMG) e nei casi di cui al precedente art. 10.3, per i PdP disalimentabili, trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento e comunque non prima di 40 (quaranta) giorni solari dalla "notifica di comunicazione" o il diverso termine minimo previsto dalla normativa, 2G Energia potrà provvedere a sospendere la somministrazione di gas

Condizioni Generali di Contratto

naturale mediante la chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Il Cliente è obbligato a concedere l'accesso ai locali dove è installato il misuratore per permettere le operazioni di sospensione della fornitura. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas naturale, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (ad es. taglio della colonna); in tal caso, il Contratto si intenderà risolto, con riferimento alla somministrazione di gas naturale, all'atto dell'esecuzione dell'intervento. **10.6** In tutti i casi di sospensione della fornitura o riduzione della potenza, restano a carico del Cliente, oltre alle somme dovute per gli importi fatturati, ai relativi interessi e le spese sostenute per il recupero del credito, anche tutti gli oneri relativi alle procedure di sospensione e di eventuale riattivazione della fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale nonché i seguenti oneri, salvo il maggior danno: **a)** 3,00 Euro per ciascun sollecito telefonico o inviato a mezzo sms; **b)** 7,40 Euro per ciascuna comunicazione di preavviso della sospensione della somministrazione; **c)** per la fornitura di energia elettrica: tutti i costi dell'intervento tecnico di riduzione o ripristino della potenza, sospensione e/o interruzione, riattivazione effettuati dalla Società di Distribuzione, come fatturati a 2G Energia, e un contributo in quota fissa, pari a euro 30,00 (ventitré), a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione delle suddette richieste; **d)** per la fornitura di gas: tutti i costi dell'intervento tecnico di sospensione e/o interruzione, riattivazione effettuati dalla Società di Distribuzione, come fatturati a 2G Energia, e un contributo in quota fissa, pari a euro 30,00 (ventitré), a copertura degli oneri amministrativi e commerciali per la gestione delle suddette richieste. I costi sostenuti dalla Società di Distribuzione per l'intervento di interruzione e per il ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta saranno comunque dovuti e addebitati al Cliente in fase di riattivazione dell'alimentazione o ripristino della potenza del medesimo PdP o di un qualsiasi altro PdP, nella titolarità del Cliente, allacciato alla rete di distribuzione gestita dalla medesima Società di Distribuzione. Tutti gli importi sopra indicati sono da considerarsi al netto di IVA che sarà applicata, ove dovuta, al Cliente. **10.7** 2G Energia, a fronte del pagamento da parte del cliente finale moroso delle somme dovute, si impegna ad inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità. **10.8** 2G Energia è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico, per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante, alternativamente: 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. **10.9** Nel caso in cui il Cliente ritardi consecutivamente due volte nel pagamento delle fatture, 2G Energia si riserva di sospendere (momentaneamente o definitivamente) l'erogazione di Bonus, Promozioni e/o Sconti precedentemente attivi. **10.10** Fatti salvi i casi previsti dalla legge, nelle ipotesi di volta e di subentro nell'utenza di energia elettrica e/o gas naturale, al Cliente entrante non verrà richiesto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie scadute facenti capo al cliente uscente, precedente titolare della medesima utenza. **10.11** Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente Contratto si intenderà risolto su semplice dichiarazione da parte di 2G Energia nei seguenti casi: **a)** una delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 risulti non veritiera o non corretta, anche in un momento successivo alla stipula del Contratto; **b)** il Cliente non ottemperò alla richiesta di pagamento dei costi di cui all'articolo 2.2; **c)** in caso di manomissione e/o rottura dei sigilli del Misuratore o di prelievo fraudolento da parte del Cliente; **d)** violazione dell'articolo 3 per uso del gas naturale e/o dell'energia elettrica diversi da quelli dichiarati; **e)** mancato o ritardato pagamento di una o più fatture anche non consecutive; **f)** mancata presentazione o rinnovo o ricostituzione della garanzia o del deposito cauzionale di cui all'articolo 11; **g)** qualora il Cliente venga costituito in mora 2 volte anche non consecutive nell'arco degli ultimi 12 mesi; **h)** mancato rispetto del piano di dilazione di pagamento concesso al Cliente; **i)** impossibilità di recapitare la lettera di costituzione in mora; **j)** il Cliente non comunicò correttamente il proprio numero di Partita IVA e/o Codice Fiscale o non comunicò tempestivamente ogni variazione degli stessi; **k)** esito negativo o peggioramento degli esiti delle verifiche circa la solvibilità e affidabilità creditizia del Cliente svolte da parte di società terze specializzate, per le quali il Cliente autorizza sin d'ora il trattamento dei propri dati personali; **l)** mancato verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 2 per l'intera somministrazione; **m)** inefficacia della comunicazione di disdetta e/o recesso dal contratto di somministrazione in essere tra il Cliente e il fornitore uscente; **n)** esito negativo della verifica da parte di 2G Energia che il Punto di Prelievo sia servito da una Società di Distribuzione con cui 2G Energia abbia in essere il Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica e il Contratto di Distribuzione alla data di stipula del Contratto; **o)** esito negativo della procedura di cambio fornitore (switching), nuovo allaccio e relativa attivazione, subentro, voltura, voltura con cambio fornitore; **p)** mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di voltura con cambio fornitore, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell'immobile e la data di decorrenza dello stesso; **q)** ove applicabile, la mancata accettazione espressa del Cliente nelle modalità indicate all'articolo 5 della facoltà di 2G Energia di cedere a soggetti terzi i crediti derivanti da operazioni soggette al regime di c.d. split payment (scissione dei pagamenti), previsto dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. nonché relative disposizioni attuative; **r)** nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l'addebito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), l'errata indicazione delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l'addebito, la loro incoerenza con l'instatario del conto, l'errata indicazione dei dati della persona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente esito negativo della procedura di rilascio del mandato all'incasso diretto; **s)** in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione, mancato pagamento di quanto richiesto dalla Società di Distribuzione per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro; **t)** esercizio da parte di 2G Energia della facoltà di revoca del cambio fornitore o della voltura con cambio fornitore a fronte delle informazioni trasmesse dal SII ai sensi del TIMG, del TIMOE e della Delibera ARERA 135/2021/R/eel e ss.mm.ii. In particolare, la Società di Distribuzione mette a disposizione di 2G Energia le seguenti informazioni: i. l'eventuale chiusura del PdP a seguito dell'intervento di sospensione della fornitura per morosità; ii. l'eventuale presenza di una richiesta d'indennizzo in corso per il Punto di Prelievo; iii. il mercato di provenienza del Punto di Prelievo, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le date delle eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore); v. le date delle eventuali richieste di attivazione (per cambio fornitore, per voltura, per voltura con cambio fornitore), oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di attivazione (per cambio fornitore) in corso; vi. per la sola fornitura di gas naturale, l'accessibilità o meno del Punto di Prelievo; **u)** esercizio da parte di 2G Energia della facoltà di revoca del nuovo allaccio e

relativa attivazione o del subentro, a fronte della sussistenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dalla Società di Distribuzione o dal SII ai sensi del TIMG e del TIMOE; **v)** venir meno per qualsiasi causa del mandato all'Addebito Diretto SEPA (SDD) sul conto corrente indicato dal Cliente; **w)** violazione dal parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dall'articolo 8 per esclusivo fatto, colpa, responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo; **x)** il Cliente di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 non utilizzi ai fini del pagamento gli strumenti indicati nella medesima norma; **y)** quando da evidenze provenienti anche da soggetti terzi diversi dal Cliente, emerga che quest'ultimo non abbia più la legittima disponibilità dell'immobile; **z)** perdurare di cause di forza maggiore di cui all'art. 14 che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; **aa)** nel caso di voltura con cambio fornitore, l'indicazione in fase di stipula di una data di decorrenza successiva al sessantesimo giorno solare successivo alla data di stipula. Qualora 2G Energia eserciti la facoltà di cui alla lettera x) del presente comma, gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore verranno meno e 2G Energia, entro il quarto mese successivo alla data di sottoscrizione del Contratto, invierà comunicazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., comunicando la risoluzione del Contratto. 2G Energia potrà rinunciare a una o più delle suddette clausole risolutive, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. **10.12** Il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza possibilità per il Cliente di avanzare pretese risarcitorie di alcun genere nei confronti di 2G Energia, al realizzarsi anche di una sola delle seguenti condizioni risolutive: **a)** revoca dell'autorizzazione di 2G Energia alla vendita di gas naturale; **b)** inefficacia del Contratto di Trasporto dell'Energia Elettrica o del Contratto di Dispacciamento o del Contratto di Connessione ovvero dei contratti per il trasporto o per la distribuzione di gas con la Società di Trasporto di gas naturale e con la Società di Distribuzione di gas naturale rispettivamente; **c)** mancato rilascio o revoca dell'autorizzazione di 2G Energia eventualmente necessaria alla vendita di energia elettrica. 2G Energia potrà rinunciare a una o più delle suddette condizioni risolutive, anche limitatamente ad una sola delle somministrazioni tra energia elettrica e gas naturale, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui sia venuta a conoscenza del loro avveramento, essendo queste previste nel suo esclusivo interesse. **10.13** In tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto, fermo restando l'impegno di 2G Energia a recedere tempestivamente dagli accordi con la Società di Distribuzione e la Società di Trasporto, ai termini e condizioni ivi previsti, sono posti a carico del Cliente gli eventuali corrispettivi che la Società di Distribuzione e la Società di Trasporto dovessero pretendere da 2G Energia a seguito della cessazione anticipata. **10.14** Qualora il Cliente sia titolare di due utenze e una di questa sia cessata, 2G Energia si riserva di addebitare eventuali importi insoluti riferibili a tale utenza sulla prima fattura utile riferibile all'utenza ancora attiva.

11. STRUMENTI A GARANZIA DEI PAGAMENTI DEL CLIENTE

11.1 Nel solo caso di Cliente titolare di un PdP Uso Domestico, il Cliente è tenuto a versare un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal Contratto, che sarà richiesto nella prima fattura utile. **11.2** I livelli di deposito cauzionale sono determinati ai sensi dell'art. 5 del TVVG. **11.3** I livelli di deposito cauzionale sono determinati nella seguente misura: **a)** per ciascun Punto di Prelievo di gas naturale aderenti al servizio di vulnerabilità e titolari di *bonus sociale*: i. 25,00 (venticinque/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annuali inferiori a 500 Smc; ii. 77,00 (settantasette/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annuali fino a 5.000 Smc; iii. il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per i Punti di Prelievo con consumi annuali superiori a 5.000 Smc; **b)** per ciascun Punto di Prelievo di gas naturale aderente al servizio di Vulnerabilità e non titolari di *bonus sociale*: i. 30,00 (trenta/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annuali inferiori a 500 Smc; ii. 90,00 (novanta/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annuali compresi tra 500 Smc e 1.500 Smc; iii. 150,00 (centocinquanta/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annuali compresi tra 1.501 Smc e 2.500 Smc; iv. 300,00 (trecento/00) euro per i Punti di Prelievo con consumi annuali compresi tra 2.501 Smc e 5.000 Smc; v. il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per i Punti di Prelievo con consumi annuali superiori a 5.000 Smc; **11.4** L'importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura finale di chiusura del Contratto senza necessità che il Cliente presenti documento che ne attesti il pagamento. **11.5** Ai sensi della delibera ARERA n. 200/99 e ss.mm.ii. e per i soli Clienti domestici, la sottoscrizione della domiciliazione bancaria o postale delle fatture gas e/o energia elettrica è valutata da 2G Energia come forma di garanzia. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (anche nel caso di chiusura relativa ad una sola delle somministrazioni), sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente e con la maggiorazione degli interessi legali, il deposito cauzionale relativo alla somministrazione rispetto alla quale avviene la chiusura del rapporto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste impagate e dei relativi interessi moratori, come previsto al precedente art. 10. **11.6** E' facoltà di 2G Energia, nel corso del rapporto di fornitura, implementare il deposito cauzionale nelle ipotesi contemplate all'art. 5.3 del TVVG. **11.8** Il rilascio del deposito cauzionale nei termini di cui ai commi che precedono da parte del Cliente rappresenta una condizione essenziale per l'inizio e/o la continuazione della somministrazione di energia elettrica o del gas naturale al Cliente da parte di 2G Energia, la quale avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 del cod. civ. in caso di mancato versamento della garanzia entro i termini stabiliti in fattura.

12. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

12.1 Le caratteristiche del gas naturale somministrati al Cliente potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. In ogni caso, 2G Energia non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dalla Società di Distribuzione, né per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. 2G Energia si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente affinché quest'ultimo possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. **12.2** 2G Energia non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o delle Società di Distribuzione e guasti del Misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Misuratore. **12.3** 2G Energia non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza. **12.4** In ogni caso, 2G Energia non risponderà dei danni subiti dal Cliente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto o, comunque, cagionati da 2G Energia, salvo che siano imputabili a 2G Energia a titolo di dolo o colpa grave.

13. RATEIZZAZIONE

13.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalando altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente

Condizioni Generali di Contratto

ricolcali, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi; iv. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'articolo 12; v. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere. **13.2** Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 (cinquanta) euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura. **13.3** La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: - nei casi di cui alla lettera a) punti i., ii. e iii. e di cui alla lettera b) punti i., ii. e iii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui alla lettera a), punto iv e di cui alla lettera b), punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due); - nei casi di cui alla lettera a), punto v. e di cui alla lettera b), punto v., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due); - le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviare separatamente da questi ultimi; - è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione; - le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. **13.4** Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato. **13.5** Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora. **13.6** Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità: a) la prima rata non può essere superiore al trenta per cento del debito di cui alla costituzione in mora; b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate; c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro; d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate. **13.7** Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 13.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

14. VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E DELLE CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE

14.1 Al venir meno delle condizioni previste per il servizio di tutela della vulnerabilità, il Fornitore trasmetterà, in forma scritta e con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi, le nuove Condizioni generali di fornitura ed economiche dell'offerta di mercato libero più conveniente al momento dell'invio della comunicazione. Tale preavviso trimestrale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il cliente ha ricevuto la comunicazione. La suddetta comunicazione contiene l'indicazione delle modalità e dei termini mediante i quali il Cliente potrà esplicitare la propria volontà di recedere senza oneri dal contratto e si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato dal Fornitore.

14.2 Fino alla data di decorrenza delle condizioni di cui al comma precedente, al Cliente continueranno a essere applicate le condizioni del servizio di tutela della vulnerabilità.

15. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - FORZA MAGGIORE

15.1 In caso di lavori programmati sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas, il Distributore Gas può sospendere l'erogazione del servizio di distribuzione. Non è riconosciuto alcun indennizzo per il Cliente per la sospensione programmata o per la riduzione o sospensione dell'erogazione del gas naturale da parte del Distributore Gas per caso fortuito o per causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 60 della Delibera ARERA n. 574/2013/R/gas e ss.mm.ii. (RQGD). **15.2** Fatto salvo il diritto di recesso di cui al precedente art. 5, in ogni caso tali sospensioni non potranno costituire motivo per il Cliente di anticipata risoluzione del Contratto per inadempimento di 2G Energia. 2G Energia non risponde quindi dei danni subiti dal Cliente derivanti dai suddetti problemi tecnici. 2G Energia si impegna comunque a fornire su richiesta del Cliente le informazioni in suo possesso, necessarie affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile. In ogni caso, 2G Energia non è responsabile per sospensioni o interruzioni nella somministrazione di gas naturale dovute a cause di forza maggiore intendendosi per tale ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile a 2G Energia e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la somministrazione da parte di 2G Energia fintantoché la causa di forza maggiore perduri. Si considerano in ogni caso cause di forza maggiore tutti i fatti e/o atti riferibili alla gestione delle reti di trasmissione e di distribuzione che comportino l'impossibilità per fatto non imputabile a 2G Energia di somministrare gas naturale al Cliente. **15.3** Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di Forza Maggiore: **a)** guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; **b)** fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; **c)** esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; **d)** scioperi, serrate ed ogni forma di agitazione a carattere industriale; **e)** epidemie/pandemie. **15.4** Ove la causa di Forza Maggiore o la presenza di caso fortuito o provvedimento di pubblica autorità siano tali da comportare l'impossibilità di provvedere all'adempimento delle prestazioni di cui al Contratto da parte di 2G Energia o al prelievo da parte del Cliente, il Contratto s'intenderà risolto a decorrere dalla data di efficacia della comunicazione di risoluzione di cui all'articolo 5. **15.5** Ove la causa di Forza

Maggiore o la presenza di caso fortuito o provvedimento di pubblica autorità siano tali da rendere solo parzialmente impossibile fino al loro perdurare, l'adempimento delle prestazioni di cui al Contratto da parte di 2G Energia o il prelievo da parte del Cliente, si applicherà l'articolo 1464 del c.c.. **15.6** La Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni richiamati ai commi che precedono, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano diretta conseguenza dell'impossibilità di cui ai commi che precedono fino al perdurare della stessa. **15.7** La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento e rimuovere, nel più breve tempo possibile, l'impedimento. **15.8** In nessun caso, l'impossibilità ad adempire al proprio obbligo di pagamento è classificabile tra le fattispecie di cui agli articoli 15.4 e 15.5 che precedono. **15.9** La Parte interessata sarà tenuta a notificare tempestivamente all'altra Parte: **a)** il verificarsi dell'evento, dando una chiara indicazione della natura dell'evento stesso ed indicando, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo necessario per porvi rimedio; **b)** lo sviluppo dell'evento; **c)** l'intervento a cessazione dell'evento.

16. CLAUSOLA DI RISERATEZZA

16.1 Le Parti riconoscono che, nella negoziazione e nell'esecuzione del Contratto, potranno avere accesso a informazioni confidenziali (di seguito "Informazioni Confidenziali"). Per un periodo pari a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto e indipendentemente dall'efficacia del Contratto medesimo, le Parti s'impegnano a non utilizzare o rivelare tali Informazioni Confidenziali a nessuna persona fisica, giuridica o altra entità con espressa esclusione delle ipotesi di seguito elencate per le quali, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente fornisce consenso: **a)** in adempimento di norme di legge; **b)** necessarie per l'esecuzione del Contratto e, in particolare, la trasmissione al Sistema Informativo Integrato, alla Società di Distribuzione e alla Società di Trasporto delle informazioni necessarie alla stipulazione e all'esecuzione degli accordi per il trasporto dell'energia elettrica e/o del gas naturale oggetto del Contratto ai Punti di Prelievo, alle società specializzate nella valutazione dei rating e a quelle di recupero crediti. **16.2** Al di fuori dei casi sopra indicati, le Informazioni Confidenziali potranno essere utilizzate dalla Parte richiedente solamente previo consenso scritto dell'altra Parte e per le sole finalità concordate. Le Parti s'impegnano a far sì che i propri amministratori, dipendenti e consulenti rispettino tale obbligo di confidenzialità. Le Parti s'impegnano inoltre a fornire preventiva comunicazione scritta di qualsiasi obbligo di legge, a rivelare tali Informazioni Confidenziali.

17. APPARECCHIATURE E VERIFICHE

17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso. **17.2** Il Cliente deve garantire il loro utilizzo in sicurezza ed il loro uso senza che questo provochi disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine 2G Energia può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente. **17.3** 2G Energia non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del Misuratore. 2G Energia si impegna, comunque, a collaborare in buona fede con il Cliente, fornendo le informazioni a sua disposizione affinché il Cliente possa tutelare i propri diritti nei confronti dei soggetti responsabili. **17.4** Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente a 2G Energia eventuali variazioni che intende apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti, secondo 2G Energia, una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto dall'art. 14.2. **17.5** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della Società di Distribuzione situati presso lo stesso Cliente e dovrà comunicare tempestivamente a 2G Energia qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il Misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione di 2G Energia o della Società di Distribuzione ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. **17.6** Il Cliente consente a 2G Energia, alla Società di Distribuzione e/o ai soggetti dalle stesse incaricati, l'accesso agli impianti e alle apparecchiature ove ubicati all'interno dei luoghi in disponibilità del Cliente previo preavviso, ovvero senza preavviso, per ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o al fine di impedire possibili prelievi di gas naturale fraudolenti, nonché per consentire alla Società di Distribuzione di disallentare il Punto di Prelievo in caso di inadempimento del Cliente. **17.7** Il Cliente può richiedere a 2G Energia che a sua volta inoltrerà la richiesta alla Società di Distribuzione la verifica del corretto funzionamento del Misuratore, fermo restando che gli eventuali oneri connessi alla verifica saranno posti a carico del Cliente. Eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente nei termini riconosciuti dalla Società di Distribuzione che definirà i quantitativi nella procedura di revisione delle misure. Resta inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

18.1 I dati personali forniti dal Cliente a 2G Energia ai fini dell'esecuzione del Contratto, o dei quali comunque 2G Energia entri in possesso, sono trattati in conformità con la disciplina prevista dal Regolamento 2016/679/UE nonché dal D. lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come integrato dal D. lgs. 101/2018. Nell'informativa predisposta ai sensi degli artt. 13 e 14 del citato Regolamento europeo, che costituisce un allegato delle presenti CGC, 2G Energia fornisce tutte le informazioni circa il trattamento dei dati personali connessi alla sottoscrizione del Contratto di fornitura ed in particolare, come sopra riportato all'articolo 5.5, il Cliente (persona fisica) è informato che l'attivazione della fornitura è sottoposta all'esito positivo della preventiva verifica e consultazione dei dati presenti nei SIC.

19. REGISTRAZIONE

19.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa perché avente ad oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR del 26 aprile 1986 n. 131 ("Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro in G.U. Suppl. Ord. n. 99 del 30 aprile 1986"). **19.2** In caso d'uso, le spese sostenute per la registrazione del Contratto saranno a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

20. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E RECLAMI

20.1 Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le parti, inerente al presente Contratto, per la quale non sia stata pattuita una forma specifica, s'intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa anche via fax/email/cellulare presso gli indirizzi di seguito indicati; in tal caso farà fede di avvenuta ricezione il relativo rapporto di trasmissione. **20.2** I canali di contatto ai quali il Cliente può rivolgersi per richiedere informazioni e/o inviare reclami sono i seguenti: sito web del fornitore: www.2genergia.it; e-mail: servizioclienti@2genergia.it; Pec: info@pec.2genergia.it; Posta: 2G Energia S.r.l., Strada Statale 6 Casilina Km 165- 81050 Presenzano (CE); fax 0865 1952017. I canali di contatto di 2G Energia sono presenti anche sul sito 2genergia.it e in fattura. Sul sito e presso gli sportelli fisici, 2G Energia, rende disponibile un modulo per l'inoltro di reclami come previsto dal novellato TIQV. È fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare a 2G Energia un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga almeno: nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello di fornitura) o telematico, somministrazione cui si riferisce il reclamo scritto. **20.3** Eventuali reclami o contestazioni non sospenderanno l'obbligazione del Cliente di pagare gli importi dovuti a 2G Energia ai sensi del Contratto. **20.4** Il Cliente potrà ricorrere al Servizio Conciliazione clienti energia istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico, disponibile sul sito internet.www.arera.it nonché alle ulteriori procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la

Condizioni Generali di Contratto

risoluzione delle controversie secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. Tale procedura è gratuita. **20.5** 2G Energia si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Cliente finale. Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano convocare 2G Energia al fine di esperire il tentativo di mediazione, potranno utilizzare i seguenti indirizzi: 2G Energia S.r.l., Strada Statale 6 Casilina Km 165 - 81050 Presenzano (CE) - info@pec.2genergia.it. Tutte le informazioni relative alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie sono disponibili anche sul sito www.2genergia.it.

21. CESSIONE DELLA POSIZIONE CONTRATTUALE E DEI CREDITI DA PARTE DI 2G ENERGIA

21.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1407 del Codice Civile, il Cliente presta sin d'ora il suo consenso alla cessione da parte di 2G Energia della propria posizione contrattuale ad altra società terza o a società da essa controllata o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, cessione della quale gli verrà data comunicazione tempestivamente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d'azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente ad esclusione del Cliente Consumatore o condominio, che concerne uno o più PdP del Cliente stesso, questi rimarrà solidalmente obbligato insieme al cessionario verso 2G Energia per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di 2G Energia dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata A.R. da parte del Cliente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente trasmetterà preventivamente in forma scritta ad 2G Energia dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché i PdP previsti nel Contratto interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario. **21.2** 2G Energia si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente Contratto, impegnandosi sin d'ora il Cliente ad accettare detta cessione. In tale caso la cessione si estenderà a tutti gli accessori dei crediti stessi e alle garanzie che dovessero eventualmente assistere le obbligazioni del Cliente. Della avvenuta cessione verrà data al Cliente comunicazione scritta, dove verrà indicato anche il cessionario che diverrà destinatario dei pagamenti, di cui verrà indicata la decorrenza. **21.3** Ove sia stata attivata la cessione del credito di cui al precedente articolo, gli interessi di mora saranno quelli previsti dal cessionario del credito, qualora superiori rispetto a quelli calcolati alle condizioni riportate nel presente Contratto.

22. FORO COMPETENTE

22.1 Qualora il Cliente sia un Consumatore o un condominio sarà competente, per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto, o ad esso connessa o da esso derivante, il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente stesso, se ubicati nel territorio dello Stato. Per tutti gli altri casi, ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, sarà di competenza esclusiva del Foro di Isernia, con esclusione espressa di qualunque altro foro concorrente.

23. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

23.1 Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti gas, ai sensi della delibera dell'ARERA 167/2020/R/gas e ss.mm.ii ("Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, per il quadriennio 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2024"). Per la denuncia del sinistro rivolgersi al Comitato italiano gas al numero verde 800.929.286 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

24. DISPOSIZIONI VARIE

24.1 In caso di conflitto tra i contenuti contrattuali della Proposta di Fornitura rispetto alle presenti Condizioni Generali e alle Condizioni Economiche, prevale il primo. Inoltre, in caso di conflitto tra i contenuti delle Condizioni Generali e delle Condizioni Economiche, prevalgono i contenuti di queste ultime. **24.2** Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime. Tutte le delibere dell'ARERA citate nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it. **24.3** Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra 2G Energia e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Salvo quanto previsto all'art. 14, nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati da 2G Energia e dal Cliente. 2G Energia si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo di canali alternativi. **24.4** Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte di 2G Energia. Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto di 2G Energia. Nei casi di successione nel Contratto (ivi inclusi i casi di trasferimento, conferimento, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero di fusione, scissione o altra riorganizzazione aziendale), salvo esplicita dichiarazione scritta di liberazione da parte di 2G Energia, il Cliente resterà obbligato in via solidale per l'adempimento del Contratto. **24.5** Il Cliente dichiara di conoscere le condizioni contrattuali di riferimento previste dalla delibera dell'ARERA n. 229/01 ("Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995 n. 481" in G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2001) e le condizioni economiche di riferimento previste dal TIVG e di aver liberamente optato per le diverse condizioni contrattuali da mercato libero previste dal Contratto. Inoltre, il Cliente dichiara che le suddette condizioni contrattuali ed economiche gli sono state offerte da 2G Energia.